

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - Rev. A Revised January 2016

**IMI Remosa**  
Remosa S.r.l.  
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37  
09123 Cagliari  
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

**1. Preambolo:** Le presenti condizioni generali (le "Condizioni Generali"), regolano i termini e le condizioni di acquisto dei Beni o Servizi individuati negli Ordini di Acquisto inviati da Società al Fornitore a far data dall'invio del presente documento al Fornitore.

**2. Definizioni:** "Società" identifica la Remosa S.r.l./Remosa Service S.r.l. con sede legale in Viale Pula 37, 09123 Cagliari.

"Contratto" identifica il contratto di fornitura dei Beni o servizi, composto dalle presenti condizioni e dai vari Ordini di acquisto emessi durante il Termine di durata del Contratto;

"Fornitore" identifica la persona fisica o giuridica alla quale l'Ordine è stato inviato;

"Beni" e/o "Servizi" significa i beni (o uno qualsiasi di essi) descritti nell'Ordine e in caso di Ordine per servizi o attività, tale definizione include i servizi da fornire o l'attività da esercitare in conformità all'Ordine;

"Specifiche" significa la descrizione o i disegni dei Beni e ogni dettaglio relativo alla loro produzione e rendimento;

"Ordine" significa l'ordine di acquisto emesso dalla Società per la fornitura di Beni o Servizi in conformità alle presenti Condizioni Generali e include tutte le Specifiche ivi contemplate;

"IP" indica tutti i diritti di proprietà intellettuale compresi i brevetti, i marchi, i diritti d'autore e le informazioni proprietarie relative a qualsiasi materiale, lavoro, metodo, specifica, disegno, software, cd, processo, tecnologia, invenzione, scoperta, modello d'utilità, o altro documento, processo, dato e file relativo ai Beni e Servizi.

**3. Documenti del Contratto di Acquisto:** I termini e le condizioni proposte dal Fornitore, se diversi dai termini e condizioni stabiliti dal presente Contratto, non sono applicabili, a meno che siano stati espressamente accettati dalla Società. Nessuna modifica alle presenti Condizioni Generali sarà efficace se non concordata per iscritto e firmata per conto della Società da una persona autorizzata. Nessun atto, omissione o serie di atti o di omissioni da parte della Società può implicare l'accettazione delle condizioni di vendita del Fornitore o di qualsiasi altro termine in contrasto con quelli previsti dal presente documento. In caso di incongruenze tra le presenti condizioni e l'Ordine, l'Ordine prevale.

**4. Riferimento dell'Ordine e Conformità all'Ordine:** I Beni e/o Servizi devono essere integralmente conformi per quanto alla qualità, al disegno e alla descrizione delle specifiche previste nell'Ordine; devono essere di qualità commerciabile ed essere idonei ai loro rispettivi utilizzi; devono corrispondere ai campioni, modelli o Specifiche eventualmente inviati; devono essere conformi ai requisiti previsti dalla legge applicabile alla data della consegna e devono essere conformi alle descrizioni allegate dal Fornitore o altrimenti riportate su documenti di supporto forniti in relazione ai Beni.

**5. Ispezione e Verifica:** Prima della consegna, il Fornitore deve verificare la conformità dei Beni all'Ordine. La Società si affida alla perizia ed alla valutazione del Fornitore nell'accertare la qualità e l'idoneità allo scopo. Su richiesta, il Fornitore deve fornire alla Società, senza addebitare alcun costo, i rapporti scritti delle prove eseguite e i risultati delle verifiche. I rappresentanti autorizzati della Società, a seguito di ragionevole preavviso al Fornitore, possono monitorare l'avanzamento dello stato di lavoro del Fornitore o dei subcontraenti di un Ordine e possono partecipare e presenziare alle prove, test di verifica e alle ispezioni dei Beni, ma tale partecipazione non costituisce né potrà costituire accettazione dei Beni per la Società.

**6. Consegna:** Il termine di consegna costituisce un elemento essenziale del Contratto. Consegne differite, anticipate o parziali non sono ammesse, a meno che siano state concordate tra le Parti. I Beni devono essere consegnati in stretta conformità a quanto previsto nell'Ordine. La Società si riserva il diritto di stabilire la consegna presso l'immobile di un terzo. Se la consegna viene ritardata per colpa del Fornitore, e se espressamente specificato nelle note in testata dell'Ordine, la Società potrà a propria discrezione: (i) rivendicare un'indennità pari al 2% dell'ammontare totale dell'Ordine per settimana di ritardo, e ciò senza alcun preavviso, fino ad un massimo del 10% a proprio insindacabile giudizio, ovvero (ii) qualora la consegna dei Beni venga rinviata oltre un mese (30 giorni di calendario) la Società può a sua discrezione recedere dal Contratto, integralmente o parzialmente.

**7. Documenti di Consegna e Imballaggio:** I Beni devono essere inviati con i corrispondenti Documenti di trasporto e consegna che devono includere il nome del Fornitore, il numero dell'Ordine di acquisto, la corrispondente posizione dell'Ordine, i dettagli completi e la data di spedizione dei beni consegnati e devono contenere una lista degli altri documenti accompagnatori. Il Fornitore deve assicurarsi che tutti i Beni forniti in base all'Ordine siano adeguatamente e propriamente imballati al fine di garantire un trasporto sicuro. Il Fornitore manleva la Società per danni occorsi ai Beni causati da un imballaggio inappropriato.

**8. Garanzia:** In mancanza di una garanzia di più lunga durata espressamente prevista nell'Ordine o per iscritto, il Fornitore presta una garanzia sui Beni per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. In caso di vizi e/o difetti risultanti o riscontrati nei Beni entro il Periodo di Garanzia, la Società, derogando espressamente la disposizione dell'art. 1495 del codice civile italiano, deve denunciare i vizi al Fornitore entro un periodo di tempo ragionevole. Detta garanzia si aggiunge a e non pregiudica qualsiasi disposizione delle presenti condizioni o diritti previsti da leggi o regolamenti ai sensi del Contratto o altro. Non appena risulti essere ragionevolmente fattibile a seguito della denuncia di un vizio da parte della Società, occorso durante il Periodo di Garanzia, il Fornitore, a sue proprie spese ed entro un termine ragionevole, sostituisce o, ad esclusiva discrezione della Società, ripara i Beni viziati in questione. Il Fornitore deve sostenere e pagare tutti i costi conseguenti a detta sostituzione/riparazione inclusi (ma senza alcuna limitazione) gli oneri relativi alla rimozione del Bene difettoso e alla fornitura o all'adattamento dei pezzi di ricambio e/o materiali, manodopera o apparecchiature per l'individuazione e la riparazione del guasto o del difetto. La sostituzione dei Beni ai sensi delle presenti condizioni non pregiudica i diritti della Società di agire nei confronti del Fornitore in relazione a detti vizi, né limita, né diminuisce la responsabilità del Fornitore per la perdita o i danni (oltre ai danni subiti dei Beni in questione) connessi direttamente o indirettamente ai Beni viziati. La violazione da parte del Fornitore di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto comporta il diritto della Società, a sua

Pag. 1

Engineering  
GREAT  
Solutions



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC  
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288  
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.  
P. IVA, CF 00141570929  
remosa@remosa-valves.com

esclusiva discrezione e in ogni momento successivo alla data prevista per l'adempimento o per la consegna, di considerare risolto il Contratto, in tutto o in parte (senza alcuna rinuncia a qualsiasi altro diritto spettante alla Società). Se il Fornitore compie delle attività di riparazione, correzione e sostituzione e/o provvede alla riparazione o alla sostituzione di Beni viziati in relazione a difetti o mancanze risultanti o riscontrati sui Beni, le disposizioni della presente clausola trovano applicazione; il medesimo Periodo di Garanzia si applicherà al Bene così riparato/sostituito e la garanzia decorrerà dalla data in cui l'attività di riparazione o correzione, o la riparazione o la sostituzione del Bene viziato o di parte di esso, è stata completata e accettata.

**9. Forniture dall'estero - Documentazione di Esportazione e Importazione:** Il Fornitore si impegna a svolgere qualsiasi adempimento di sua competenza richiesto dalle Autorità doganali sia per operazioni di Import che Export in base all'Incoterm stabilito nell'Ordine. Ogni spedizione proveniente da fornitori con sede legale entro e fuori il territorio della comunità economica europea, deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione doganale, dalla dichiarazione del relativo valore e da ogni altro documento valido e riconosciuto ai fini dell'individuazione dell'origine della merce e della sua consegna o spedizione.

**10. Prezzo fisso:** Il prezzo è fissato nell'Ordine per ogni posizione. Il prezzo si intende fissato e vincolante fino alla consegna.

**11. Fatture e Pagamenti:** Il Pagamento è vincolato al ricevimento da parte della Società dei Beni e dei documenti richiesti, da redigersi in base a quanto previsto nel Contratto, e/o alla prestazione del servizio richiesto. Il Pagamento da parte della Società di qualsiasi somma relativa al prezzo previsto dall'Ordine non comporta in alcun modo un'accettazione da parte della Società dell'esatto adempimento del Fornitore delle sue obbligazioni o una rinuncia ai diritti spettanti alla Società. A meno che sia disposto diversamente, i pagamenti devono essere effettuati secondo quanto previsto nell'Ordine. Gli originali delle fatture devono essere predisposti e inviati alla Società come indicato nell'Ordine e ogni fattura deve riportare in modo chiaro tutti i requisiti previsti alla precedente clausola 7 e deve indicare il numero di Ordine, il numero del Documento di Trasporto, le quantità e i prezzi unitari e altre informazioni specificate nell'Ordine. La Società si riserva il diritto di respingere qualsiasi fattura che non risulti essere conforme a quanto precede.

**11. Risarcimenti – Indennizzi:** Il Fornitore risarcirà, manleverà e terrà indenne la Società in caso di reclami o azioni legali per perdite o danni di qualsivoglia genere e natura, sia in riferimento a lesioni personali o danni patrimoniali sia per perdite pecuniarie o finanziarie derivanti da azioni, errori od omissioni del Fornitore correlate al Contratto, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, le spese e i costi legali e quanto relativo ai collegati procedimenti giudiziari. Il Fornitore, su richiesta scritta della Società, stipulerà apposita polizza assicurativa a copertura delle forniture in essere, e nominerà, ove possibile, la Società come beneficiario.

**13. Riservatezza:** Il Fornitore dovrà trattare come riservate tutte le informazioni ottenute in relazione alla stipula e all'esecuzione del Contratto o di un Ordine, quando tali informazioni riguardino (i) le clausole del Contratto o di un Ordine o il loro effetto sul Contratto; (ii) le negoziazioni relative a questo Contratto o a un Ordine; (iii) l'oggetto di questo Contratto o di un Ordine, o la controparte. Il Fornitore dovrà (a) non diffondere tali informazioni riservate a nessuna persona diversa da una società del Gruppo o dagli amministratori, o dipendenti di tale società del Gruppo che necessiti di tali informazioni al fine di eseguire i propri compiti; e (b) far in modo che qualsiasi persona a cui tale informazione riservata sia stata comunicata si impegni a rispettare le previsioni di questa clausola come se tale persona fosse stata parte del presente Contratto. Nonostante quanto sopra, ciascuna Parte può diffondere le informazioni riservate se (i) così sia previsto dalla legge o ai fini di un giudizio; (ii) così sia previsto da un contratto esistente; (iii) così sia previsto da una qualsiasi autorità pubblica cui tale Parte sia soggetta; (iv) ai propri consulenti, revisori o banche; (v) tali informazioni siano diventate di pubblico dominio per nessuna colpa delle Parti; o (vi) l'altra Parte abbia autorizzato la diffusione al pubblico. Le limitazioni previste da questa clausola rimangono in vigore anche successivamente alla scadenza del Contratto.

**14. Diritti di Proprietà Intellettuale:** La Società è titolare del diritto di proprietà industriale su tutti i disegni forniti dalla Società al Fornitore; i disegni e gli altri articoli consegnati dalla Società al Fornitore rimarranno di proprietà della Società e saranno utilizzati ai soli fini dell'esecuzione dell'Ordine ed il Fornitore li restituirà alla Società su richiesta di quest'ultima. Qualsiasi specifica, progetto, disegno, informazione su processi, modelli o progettazioni fornita dalla Società al Fornitore in conseguenza del contratto insieme a qualsiasi documentazione di questo tipo prodotta dal Fornitore su richiesta della Società rimarrà o diventerà (a seconda dei casi) proprietà della Società e sarà tenuta a disposizione della Società e qualsiasi informazione che ne dovesse derivare o che fosse in altro modo comunicata al Fornitore in relazione al Contratto, dovrà essere tenuta segreta e non potrà, in assenza del consenso scritto della Società, essere pubblicata o rivelata a Terzi o utilizzato dal Fornitore tranne che per gli scopi previsti dal contratto. Il Fornitore, su richiesta della Società, fornirà alla Società una copia dei medesimi. Su richiesta della Società e comunque a seguito della cessazione degli effetti del Contratto, il Fornitore restituirà immediatamente alla Società tutte le Specifiche di disegni, modelli, articoli unitamente a qualsiasi altro materiale fornito dalla Società al Fornitore in base all'Ordine e non ne tratterà alcuna copia. Qualora la Società conceda o abbia concesso una licenza al Fornitore, il Fornitore, su richiesta della Società o comunque a seguito della cessazione del Contratto, dovrà immediatamente far sì che la Società possa decidere di disporre dei beni contraddistinti con il marchio della Società e/o prodotti in conseguenza di tale licenza. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere legittimato e autorizzato a disegnare, fornire e costruire i Beni (o Servizi). Il Fornitore dovrà sopportare i costi di tali azioni. In caso i Beni (o Servizi) o il loro uso costituisca una violazione, il Fornitore dovrà a proprie spese e a propria scelta:

- (a) fare in modo che la Società acquisisca il diritto di continuare a usare i beni (o Servizi);
- (b) sostituire i Beni (o Servizi) viziati con altri;
- (c) se approvato dalla Società sistemare/aggiustare i Beni (o Servizi) per renderli conformi;
- (d) se approvato dalla Società, rimuovere i Beni (o Servizi) e restituire il corrispettivo pagato.

**IMI Remosa**  
Remosa S.r.l  
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37  
09123 Cagliari  
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



Pag.2

Engineering  
GREAT  
Solutions



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC  
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288  
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.  
P. IVA, CF 00141570929  
remosa@remosa-valves.com

**15. Materiali e Attrezzature:** Tutti i modelli, gli stampi, le attrezzature e quant'altro di proprietà della Società che si trovano presso la sede, lo stabilimento o qualsivoglia impianto del Fornitore, ovvero nella disponibilità di amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti del Fornitore devono essere chiaramente identificati e identificabili come tali. Le attrezzature sono soggette alle disposizioni di legge in materia di comodato, se non espressamente derogate per iscritto. Il Fornitore potrà servirsi dei modelli, degli stampi e delle attrezzature esclusivamente per l'uso previsto dai singoli Ordini di acquisto emessi dalla Società e non potrà utilizzarle né direttamente né indirettamente né farle utilizzare a terzi per usi diversi, né potrà rimuoverle dallo stabilimento di produzione presso cui sono state consegnate senza preventivo consenso scritto. Ogni eventuale danno causato dall'uso dei modelli, degli stampi e delle attrezzature diverso da quello previsto nell'Ordine sarà a carico del Fornitore.

**16. Cessazione degli effetti del Contratto:** Fatto salvo il diritto al pagamento dei Beni consegnati e dei servizi prestati sulla base dell'Ordine, la Società avrà la facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, in tutto o in parte, previa comunicazione al Fornitore. A seguito della comunicazione di recesso, il Fornitore sospenderà immediatamente i lavori e le consegne relative all'Ordine e sottoporrà alla Società entro i due mesi successivi le richieste di rimborso delle spese sostenute fino alla data del recesso per l'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore farà tutto quanto ragionevolmente possibile per limitare le proprie spese e la Società non sarà responsabile per le richieste sottoposte oltre il termine di due mesi dalla data del recesso. In aggiunta e salvi i principi generali, la Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto nel caso in cui il Fornitore violi una qualsiasi delle disposizioni del Contratto, per mezzo di una comunicazione che specifichi la violazione in cui il Fornitore è incorso e l'azione richiesta per porvi rimedio (nel caso in cui tale violazione sia rimediabile); la risoluzione avrà effetto qualora il Fornitore non ponga rimedio alla violazione decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione e con effetto immediato a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) il Fornitore ceda l'Ordine a terzi o subappalti la Fornitura, in tutto o parte, senza il preventivo consenso scritto della Società;
- (b) il Fornitore violi la normativa vigente incluse, a titolo esemplificativo non esaustivo, le norme in materia di assicurazioni, retribuzioni e contribuzione dei dipendenti ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- (c) il Fornitore apporti delle modifiche all'oggetto della Fornitura, senza preventivo consenso o autorizzazione scritta della Società;
- (d) gli eventi di Forza Maggiore persistano per un periodo superiore 120 giorni;
- (e) il Fornitore non ponga in essere i rimedi previsti dall'Articolo 8;
- (f) il Fornitore violi le disposizioni di cui all'Articolo 19 relative al rispetto del Decreto Legislativo 231/01.

A seguito della cessazione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Società avrà il diritto di riprendere il possesso della proprietà dei Beni e delle attrezzature.

**17. Comunicazioni:** Qualsiasi comunicazione da effettuare formalmente ai sensi delle presenti condizioni si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto ed a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del destinatario indicato nell'Ordine o a quello volta in volta indicato dalla Società o dal Fornitore come proprio indirizzo. Lo scambio di comunicazioni quotidiane per la gestione degli ordini può avvenire anche per posta elettronica e/o fax..

**18. Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. N° 196 30 Giugno 2003 "Codice In Materia Protezione Dei Dati Personali":** Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003, la società intende informare il Fornitore in merito al trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati dalla Società in qualità di titolare ("Dati") per l'espletamento di tutti gli obblighi e le attività connesse al Contratto. La raccolta, il trattamento e la conservazione dei Dati inerenti il Fornitore saranno effettuati solo per l'adempimento degli obblighi di legge e di Contratto e per finalità amministrativo contabili. Tali Dati potranno essere trattati, oltre che dal personale interno della Società all'uopo incaricato, anche da soggetti terzi che forniscano alla Società servizi in outsourcing commissionati per le medesime finalità. I Dati potranno essere trattati mediante strumenti elettronici e/o su supporti cartacei nel pieno rispetto delle disposizioni del codice a tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il conferimento dei Dati da parte del Fornitore é facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei Dati potrebbe comportare l'impossibilità per la Società nel dare esecuzione all'ordine o nel proseguire il rapporto contrattuale con il Fornitore. Con riferimento ai suddetti Dati, il Fornitore potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento, etc.) contattando a tal fine la direzione della Società. Il Fornitore autorizza la Società al trasferimento dei Dati all'estero per le medesima finalità, anche verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

**19. Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231:** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi dagli amministratori, dipendenti e/o collaboratori e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso visione sul sito web della Società, [www.remosa-valves.com](http://www.remosa-valves.com) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) e del Codice Etico (IMI Way) adottati dalla Società e di impegnarsi, per l'intera durata del Contratto, al rispetto delle norme e dei principi ivi contenuti così come al rispetto delle altre normative anticorruzione internazionali (compresa la normativa USA "Foreign Corruption Practices Act" e la normativa UK "Bribery Act"). Le Parti concordano che il mancato rispetto, anche parziale, delle norme e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice etico costituisce un grave inadempimento contrattuale che comporta l'applicazione, nei casi meno gravi, di una penale, convenzionalmente prevista, pari al 10% del corrispettivo contrattuale e, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del rapporto negoziale. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere indenne la Società contro ogni possibile azione o pretesa di terzi derivante o risultante da siffatte violazioni nonché a risarcirla da eventuali danni subiti e subendi da esse derivati.

**20. Cessione del credito e/o del contratto e subappalto:** La cessione del credito, anche attraverso il factoring, è vietata. Il contratto non può essere ceduto dal Fornitore né subappaltato come un tutt'uno. Il Fornitore non può subappaltare alcuna parte del lavoro senza il consenso scritto della Società. Il Fornitore è comunque responsabile di tutto il lavoro fatto e delle merci fornite da tutti i subappaltatori.

**IMI Remosa**  
Remosa S.r.l  
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37  
09123 Cagliari  
Italy

Tel: +39 070 20201

[www.imi-critical.com](http://www.imi-critical.com)



Pag.3

Engineering  
GREAT  
Solutions

- IMI CCI
- IMI CCI
- IMI FLUID KINETICS
- IMI INTERATIVA
- IMI NH
- IMI ORTON
- IMI REMOSA
- IMI STI
- IMI SSF
- IMI TH JANSEN
- IMI TRUFLO MARINE
- IMI TRUFLO RONA
- IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC  
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288  
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.  
P. IVA, CF 00141570929  
[remosa@remosa-valves.com](mailto:remosa@remosa-valves.com)

**21. Legge Applicabile e Giurisdizione:** L'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sono disciplinati dalla legge italiana. Le controversie e le divergenze che dovessero in qualsiasi momento insorgere tra le Parti in relazione o ai sensi del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Cagliari.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Fornitore

art. 3 (Documenti del Contratto di Acquisto); art. 4 (Riferimento dell'Ordine e Conformità all'Ordine); art. 6 (Consegna); art. 8 (Garanzia); art. 10 (Prezzo fisso); art. 12 (Risarcimenti - Indennizzi); art. 13 (Riservatezza); art. 14 (Diritto di Proprietà Intellettuale); art. 16 (Cessazione degli Effetti del Contratto); art. 18 (Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. N° 196 30 Giugno 2003 "Codice In Materia Protezione Dei Dati Personali"); art. 19 (Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); art. 20 (Cessione del credito e/o del contratto e subappalto); art. 21 (Legge applicabile e Giurisdizione).

Il Fornitore

**IMI Remosa**  
Remosa S.r.l  
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37  
09123 Cagliari  
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



Pag.4

*Engineering  
GREAT  
Solutions*

-  IMI CCI
-  IMI CCI
-  IMI FLUID KINETICS
-  IMI INTERATIVA
-  IMI NH
-  IMI ORTON
-  IMI REMOSA
-  IMI STI
-  IMI SSF
-  IMI TH JANSEN
-  IMI TRUFLO MARINE
-  IMI TRUFLO RONA
-  IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC  
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288  
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.  
**P. IVA, CF 00141570929**  
remosa@remosa-valves.com